



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **85** DEL 29/05/2009

RICORSO TRIBUNALE DI RIMINI c. SEZ. LAVORO - R.G. 386/09
NOTIFICATO IN DATA 21.05.2009. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno duemilanove , il giorno ventinove , del mese di maggio , alle ore 16:00
nella Residenza comunale.

La Giunta si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Pietro Pazzaglini.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale, e ne cura la
verbalizzazione (T.U. n. 267/2000, art. 97, c. 4).

| | | | |
|---|-------------------|--------------|---|
| 1 | PAZZAGLINI PIETRO | Sindaco | P |
| 2 | PRIOLI GIUSEPPE | Vice Sindaco | P |
| 3 | MAZZA MARCELLO | Assessore | P |
| 4 | RUGGERI ANTONIO | Assessore | |
| 5 | DI GIOVANNI ALBA | Assessore | P |
| 6 | EPICENO SALVATORE | Assessore | P |
| 7 | RUGGERI GIOVANNI | Assessore | P |
| 8 | CAVOLI ALBERTO | Assessore | |

Totale presenti n. 6

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida
ed aperta.

Visti i seguenti PARERI previsti dall'art. 49 - comma 1 – del T.U. EE.LL. di cui al
Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Parere favorevole per la Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Servizio
Andrea Berti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con memoria presentata dal legale del sig. *Omissis*, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Rimini e pervenuta a questa Amministrazione in data 20.11.2008 (prot. n. 29928), veniva richiesta la costituzione e la convocazione del Collegio Provinciale di Conciliazione ex D.Lgs. 165/2001, chiamata a provvedere riguardo alla controversia di lavoro insorta in merito alla liquidazione della somma prevista nell'accordo conciliativo del 26.06.2008 risolutivo del rapporto di lavoro, per una somma pari ad € 77.500,00, che controparte asserisce essere stata indebitamente decurtata "*delle ritenute Cpdel e Irap ... dall'Ente sull'importo della indennità di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale dirigente, e della ritenuta Irpef indebitamente operata dall'Ente sull'importo relativo alla somma risarcitoria*";

Che con la suddetta istanza *Omissis*, rassegnava le seguenti conclusioni: "*Piaccia all'Ill.mo Collegio di Conciliazione effettuare la seguente proposta conciliativa 1. far liquidare al ricorrente la somma omnicomprendiva di € 77.500,00 pattuita in sede di conciliazione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale dirigente, oltre interessi e rivalutazione, con la conseguente restituzione delle ritenute Cpdel ed Irap indebitamente calcolate dall'ente sull'importo della indennità di risoluzione consensuale del rapporto personale dirigente, e della ritenuta Irpef indebitamente operata dall'ente sull'importo relativo alla somma risarcitoria per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; 2. revocare la determinazione dirigenziale nr. 569 del 21 agosto 2008; 3. disporre, a favore del ricorrente, il risarcimento dell'ingiusto danno subito in conseguenza dei fatti ed atti di cui in narrativa, di natura patrimoniale e non, nella misura che sarà ritenuta equa; 4. disapplicare i provvedimenti illegittimi che umiliano e danneggiano l'istante, nonché ogni altro atto collegato, connesso e coordinato; 5. adottare ogni utile ed opportuna iniziativa volta al ripristino della legalità*";

Che con Deliberazione G.M. n. 204 del 11.12.2008 l'Amministrazione comunale stabiliva di non accogliere le pretese avanzate con il tentativo di conciliazione, individuando nell'Avv. Alba di Giovanni il proprio rappresentante in seno al Collegio di Conciliazione e dando mandato all'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Ufficio Unico di Advocatura Pubblica di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale e di rappresentare l'Amministrazione comunale dinanzi al Collegio suddetto;

Che, come risulta dal verbale del 05.02.2009, all'incontro tenutosi in pari data tra il Comune di Cattolica e l'istante innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro di Rimini il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo.

Visto il ricorso al Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro proposto da *Omissis*, depositato in cancelleria il 21.04.2009 e notificato a questa Amministrazione in data 21.05.2009, con il quale sono state formulate le seguenti richieste: "*Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di G.L., così decidere: 1. accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, liquidare al ricorrente la somma omnicomprendiva di € 77.500,00 pattuita in sede di conciliazione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale dirigente, oltre interessi e rivalutazione, con la conseguente restituzione delle ritenute Cpdel pari ad € 2.214,81 (come da prospetto) + 825,62 (come da busta paga); Irap pari ad € 791,00 (come da prospetto); Fondo Credito pari ad € 32,57 (come da busta paga) indebitamente calcolate dall'ente sull'importo della indennità di risoluzione consensuale del rapporto personale dirigente; oltre alla ritenuta Irpef pari a € 8.912,50 (come da prospetto) indebitamente operata dall'ente sull'importo relativo alla somma risarcitoria per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, oltre ad €3.004,00 che rappresenta la differenza tra quanto concordato e quanto complessivamente erogato, per un totale complessivo pari ad € 15.780,50 s.e.o. Oltre interessi e rivalutazione dalla data del 26.06.2008; 2. disapplicare la determinazione dirigenziale n. 569 del 21 agosto 2008; 3. disporre, a*

favore del ricorrente , il risarcimento dell'ingiusto danno subito in conseguenza dei fatti ed atti di cui in narrativa, di natura patrimoniale e non, nella misura che sarà ritenuta equa; 4. disapplicare i provvedimenti illegittimi che umiliano e danneggiano l'istante, nonché ogni altro atto collegato, connesso e coordinato; 5. adottare ogni utile ed opportuna iniziativa volta al ripristino della legalità.”;

Visto il decreto con il quale il Giudice del Lavoro ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 09.07.2009;

Vista la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 32/09 del 29.05.2009 contenente la proposta di decisione sulla lite e la proposta di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Visti gli atti del procedimento;

Ritenuto necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio al fine di opporsi in via principale alle pretese giudiziali della ricorrente e sostenere le ragioni di questa Amministrazione;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008;

Considerato che il Comune, in virtù della Convenzione suddetta, è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, i cui Avvocati sono iscritti all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Berti ed all'Avv. Alessandra Vita;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visti gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

A voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1) di resistere in giudizio avverso il ricorso proposto da *Omissis*, innanzi al

Tribunale di Rimini – Sez. Lavoro, notificato presso la civica residenza in data 21.05.2009, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione;

2) di conferire l'incarico di patrocinio nella causa in oggetto congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Berti ed all'Avv. Alessandra Vita dell'Ufficio Unico di Avvocatura.

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del Dirigente del Settore Finanziario l'eventuale impegno di spesa necessario e conseguente all'incarico conferito.

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi di urgenza ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U.EE.LL. Di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

Pietro Pazzaglini

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonietta Renzi

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06.06.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- ufficio legale – bilancio - contratti

Dalla Residenza Municipale, li 04.06.2009

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06.06.2009 al 21.06.2009 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli